

Articolo 41

Partecipazione precedente di candidati o offerenti

Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata ad un candidato o a un offerente abbia fornito una consulenza all'amministrazione aggiudicatrice, ***nel contesto dell'articolo 40 o meno***, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente in questione.

Emendamento. Dopo la frase: "l'amministrazione aggiudicatrice" Aggiungere:" esclude dalla gara dell'appalto di cui trattasi, l'operatore economico, in qualsiasi forma abbia fornito una consulenza inerente la stessa gara e porrà il divieto, all'aggiudicataria dell'appalto, di subappaltare o addivenire a contratti derivati, con qualunque operatore economico che abbia partecipato alla gara d'appalto". Sopprimere tutto il restante testo.

Tali misure includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte. Il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura unicamente nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto dell'obbligo di osservare il principio della parità di trattamento.

Prima di tale eventuale esclusione, ai candidati o agli offerenti è offerta la possibilità di provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. Le misure adottate sono documentate nella relazione unica prevista ai sensi dell'articolo 84.